



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONVITTO NAZIONALE DI STATO "T.CAMPANELLA"
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria di I grado - Liceo Classico - Liceo Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria - C.M.: RCV010005 - CF.:80007870803
Tel. 0965/499421 - Fax: 0965/499420 - Sito Web <http://www.convittorc.it>
e-mail: rcvc010005@istruzione.it - PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

PROCEDURA APERTA

**PER L'APPALTO DEL SERVIZIO, IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"
DI REGGIO CALABRIA, DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
MEDIANTE PRODUZIONE DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL FORNITORE**

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO N. "4" AL DISCIPLINARE DI GARA

**CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE
PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI VEICOLATI**

TRA

Il Convitto Nazionale "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro tempore _____, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di _____ (di seguito nominato, per brevità, anche "Ente")

E

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante sig. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante sig. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che con determina del Rettore del Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria n. del è stata indetta la procedura di gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica mediante produzione dei pasti presso il centri di Produzione del Fornitore, di cui al bando di gara pubblicato sulla GUUE in data

b) che con determina del medesimo Rettore n. del è stato aggiudicato l'appalto della fornitura affidandola alla ditta

c) che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire, tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

f) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per un massimale pari a Euro (.....) e che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha altresì prestato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto ed avente validità per l'intera durata dello stesso Contratto, per un importo pari a; il documento comprovante la prestazione della predetta cauzione, è l'Allegato “D” al Contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che il contenuto obbligatorio del Contratto è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato "A" (il Bando di gara e Disciplinare di gara comprensivo di tutti i suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Cauzione), di seguito anche complessivamente indicati come "Allegati" al presente atto.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del Contratto si intendono integralmente trascritte le definizioni contenute al paragrafo 1.1. del Capitolato Tecnico.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto;
 - b) dal Bando e dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Offerta Economica, dall'Atto di Regolamentazione del Servizio e dalla normativa in materia alimentare anche se non espressamente richiamata;
 - c) dalla "Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinata dalle direttive appalti pubblici" emanata dalla Commissione europea, pubblicata in G.U. dell'Unione Europea del 1° agosto 2006, n. C 179;
 - d) dagli articoli 2 (commi 2, 3 e 4), 20, 27, 65 e 68 del codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni del medesimo codice, solo in quanto espressamente richiamate nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato;
 - e) dalle disposizioni degli altri testi normativi in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, solo in quanto espressamente richiamate nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato;
 - f) dal codice civile, dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
2. Le clausole del Contratto e dei suoi Allegati sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto del Contratto

1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado del Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria, di cui il Fornitore è risultato aggiudicatario, meglio specificate nel capitolato tecnico.
2. Il servizio dovrà essere espletato mediante preparazione e confezionamento dei pasti presso i Centri di Produzione appartenenti al Fornitore e trasporto degli stessi mediante legame fresco-caldo.
3. Il servizio di refezione scolastica comprende tutte le attività necessarie per la fornitura dei pasti e per l'erogazione del servizio ed è diversamente articolato in funzione delle esigenze dell'Ente. Il servizio comprende anche la fornitura, in casi eccezionali (es. gite scolastiche), o su richiesta dell'Amministrazione Contraente, dei cestini freddi in sostituzione del pasto, preparati per singolo utente.
4. Il servizio di refezione scolastica dovrà essere erogato agli alunni del Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria ed al personale educativo avente diritto al pasto che presta la propria opera presso il Convitto, oltre che a due unità di personale ausiliario.
5. Il servizio sarà effettuato presso la sede del Convitto sita in Reggio Calabria, Via Aschenez, 180 per le seguenti Scuole annesse al Convitto: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado - indirizzo Liceo Classico Europeo.
6. Per l'anno scolastico 2014-2015 i semiconvittori che usufruiranno del servizio mensa sono: n. 240 per il Liceo Europeo; n. 156 per la Scuola Primaria e n. 180 per la Scuola Secondaria di primo grado, per un totale di 576 alunni a cui bisogna aggiungere n. 30 docenti educatori, anch'essi aventi diritto al servizio mensa.
7. Il valore presunto triennale del contratto, calcolato moltiplicando i prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta, per il numero dei pasti previsti nel triennio, è indicativamente di €.,00 oltre IVA, pari a 231.000 pasti stimati nel periodo di espletamento del servizio, di cui 57.000 per la seconda parte dell'anno scolastico 2014-2015, 87.000 per l'anno scolastico 2015-2016 e 87.000 per l'anno scolastico 2016-2017, moltiplicati per il prezzo unitario netto di aggiudicazione di €., di cui €. per il pasto convenzionale ed €. per l'aggiunta di un alimento biologico. Resta comunque salva la facoltà per il Convitto di non disporre l'impiego di alcuna derrata biologica, senza che ciò determini in capo al Fornitore alcun diritto o pretesa d'indennizzo nei confronti del Convitto stesso.
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e dalla Determinazione n. 3/2008

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si precisa che l'importo stimato dei costi per la sicurezza da interferenza è pari al 2% del valore complessivo del contratto, al netto della quota relativa all'impiego dell'alimento biologico.

9. Alla spesa come sopra preventivata per il finanziamento del servizio oggetto del presente contratto si farà fronte con fondi del Convitto.

Articolo 5

Durata

1. Il Contratto avrà durata presumibile dal 7 gennaio (salvo slittamento o anticipazione del predetto termine iniziale in relazione alle necessarie procedure ed adempimenti di gara e contrattuali) al 12 giugno 2015 per l'anno scolastico 2014-2015, dal 1° ottobre 2015 al 10 giugno 2016 per l'anno scolastico 2015-2016 e dal 3° ottobre 2016 al 10 giugno 2017 per l'anno scolastico 2016-2017.
2. In ogni caso, la decorrenza iniziale del servizio sarà subordinata all'avvenuta sottoscrizione del presente contratto a seguito delle procedure di espletamento della gara oggetto del presente disciplinare, precisando che la consegna effettiva del servizio avverrà a partire dalla data comunicata dall'Ente e assunta nel relativo Atto di Regolamentazione del Servizio.
3. Il Convitto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.
4. Non sono previste proroghe, opzioni o rinnovi.

Articolo 6

Modalità e tempi di esecuzione

1. Entro 10 giorni successivi alla data di stipula del contratto e comunque prima della consegna del servizio, il Fornitore dovrà recarsi presso la sede del Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria al fine di procedere alla redazione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che dovrà essere sottoscritto per accettazione dai rappresentanti dell'Ente e del Fornitore. Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio verranno formalizzate le modalità operative di gestione del servizio di refezione scolastica (data di inizio dell'attività di mensa, modalità di prenotazione, consegna e distribuzione dei pasti, numero del personale con le relative qualifiche o profili professionali, mansioni, livello inquadramento nello svolgimento del servizio, riferimenti dei responsabili del servizio, cuoco, ecc..) e quanto altro non sia stato espressamente disciplinato nella documentazione di gara e nell'Offerta del Fornitore.
2. All'Atto di Regolamentazione del Servizio verrà allegato il verbale di presa in consegna delle eventuali attrezzature che l'Ente darà in uso al Fornitore.
3. Una volta sottoscritto l'Atto di Regolamentazione del Servizio, il Fornitore avrà l'obbligo di attivare il servizio entro il termine tassativo indicato nell'Atto di Regolamentazione medesimo.

4. Qualunque variazione all'Atto di Regolamentazione del Servizio dovrà comunque essere formalizzata mediante atto scritto controfirmato dalle parti.

Articolo 7

Responsabile del servizio

1. Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio, nomina il Responsabile del Servizio in possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità indicati nel Capitolato Tecnico. Il Responsabile del Servizio sarà il referente responsabile nei confronti dell'Ente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'Ente, quando richiesto dallo stesso.
2. Per parte sua l'Ente nominerà un proprio Responsabile quale referente nei confronti del Fornitore.

Articolo 8

Articolazione e condizioni del servizio

1. Il Fornitore dovrà assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica in favore dell'Ente secondo le modalità ed i termini meglio specificati nel presente Contratto, nel Capitolato e nei relativi allegati nonché nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.
2. Il servizio di ristorazione scolastica dovrà essere erogato in favore dei soggetti di cui al precedente articolo 4, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. Il servizio comprenderà, come meglio specificato nel Capitolato, tutte le attività necessarie per la fornitura dei pasti e per l'erogazione del servizio che dovrà avvenire con stoviglie monouso.
4. Le scuole presso le quali il servizio di refezione scolastica sarà espletato sono indicate all'art. 4, comma 1, restando comunque inteso che è facoltà del Convitto aggiungere eventuali altre Sedi di Refezione, senza che ciò dia titolo al fornitore per richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che restano quelle indicate nel presente contratto, incluso il prezzo unitario del pasto procapite, che viene applicato al numero degli utenti effettivi fruitori, tempo per tempo, del servizio.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13) tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica nonché nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.
7. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente, assumendosene ogni relativa alea.
9. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Ente interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto, ai rispettivi Allegati e all'Atto di Regolamentazione del Servizio.
13. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi autorizzati.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto e negli Allegati, nonché nell'Atto di regolamentazione del servizio a:
 - a) rispettare i tempi massimi intercorrenti tra il confezionamento dei pasti e la consegna e/o la distribuzione previsti nel paragrafo 2.4.2. del Capitolato Tecnico;
 - b) garantire l'erogazione del servizio anche in caso di interruzione della produzione presso i Centri di Produzione ovvero in caso di impossibilità di prestare il servizio dovuta a sciopero del personale, producendo i pasti necessari quotidianamente, utilizzando una o più strutture produttive idonee alternative, mezzi ed attrezzature di trasporto, ovvero avvalendosi di tecnologie di preparazione e confezionamento dei pasti alternative (es., convenzioni con altri centri di produzione o con locali all'uopo convenzionati, ecc.). Nei casi sopra indicati, il Fornitore potrà anche avvalersi della facoltà di fornire, per il solo primo giorno, in luogo dei pasti previsti, cestini freddi, da prepararsi in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico, fermo restando che, a fronte della fornitura dei cestini freddi, avrà diritto al pagamento del prezzo stabilito in sede di aggiudicazione;
 - c) rispettare le prescrizioni di legge e quelle indicate nel Capitolato Tecnico in ordine alla produzione, confezionamento, stoccaggio e trasporto dei pasti, nonché in ordine alla distribuzione dei pasti

stessi;

- d) provvedere, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, a redigere il Manuale di Autocontrollo per l'igiene in conformità al Regolamento (CE) 852/2004, in coerenza con la tipologia di servizio richiesto;
- e) conservare presso la cucina e/o presso i locali di consumo dei pasti, a partire dall'inizio del servizio, le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione, mettendoli a disposizione del personale operante; per eventuali prodotti ad elevata tossicità devono essere altresì indicati i riferimenti del Centro Antiveneni di riferimento. I relativi documenti devono essere, se richiesti, messi a disposizione della Stazione appaltante o del personale da questa incaricato;
- f) rispettare scrupolosamente, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle normative vigenti e nelle specifiche tecniche allegata al capitolato;
- g) preparare i pasti nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e negli allegati ivi richiamati;
- h) utilizzare per la preparazione dei pasti derrate conformi ai requisiti imposti dalle vigenti leggi e alle specifiche merceologiche indicate nell'allegato 2 del Capitolato Tecnico;
- i) consentire all'Ente e ai soggetti dallo stesso incaricati di effettuare i controlli previsti nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico;
- j) nominare gli Organismi di Ispezione/Certificazione indicati in Offerta Tecnica e a garantire che gli stessi eseguano le attività di controllo nel numero di volte indicate nella stessa Offerta Tecnica;
- k) manlevare l'Ente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);
- l) comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- m) trasmettere all'Ente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni

Per il concorrente (timbro e firma).....

derivanti dal Contratto e dai relativi Allegati, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché predisporre un Piano di Sorveglianza Sanitaria specifico al fine di ottemperare alle norme previste vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
3. Prima della consegna del servizio, dovrà comunque essere compilato e sottoscritto tra i datori di lavoro delle parti il Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I), in conformità allo schema allegato sub 8 al disciplinare di gara.
4. Inoltre, all'atto della consegna del servizio dovrà essere redatto apposito verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento presso le sedi oggetto di fornitura, come indicato nel DUVRI citato, con la necessaria partecipazione di un rappresentante della ditta aggiudicataria.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 11

Organizzazione del lavoro e ruolo dell'Ente

Le attività di supervisione sul corretto adempimento della fornitura da parte del Fornitore sono svolte dall'Ente, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto, ivi compreso il documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, ed eventualmente compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto dell'Ente.

Articolo 12

Obblighi di verifica della soddisfazione del cliente

Il Fornitore ha l'obbligo di predisporre ed adottare un sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione del cliente, al fine di individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del

servizio. Le indagini di *customer satisfaction* dovranno essere condotte con le modalità e secondo le cadenze temporali meglio indicate nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.

Articolo 13

Corrispettivi

1. Il corrispettivo del servizio di refezione scolastica sarà determinato moltiplicando i prezzi indicati dal Fornitore nell'Offerta Economica allegata sub "C", per il numero dei pasti o dei cestini freddi prenotati e consegnati, anche in considerazione delle variazioni di prezzo dovute all'eventuale richiesta di prodotti biologici, tipici o tradizionali. Resta in ogni caso convenuto che l'Ente non è in alcun caso obbligato ad inserire nella preparazione dei pasti alcun alimento biologico, tipico o tradizionale.
2. Il prezzo netto offerto per la fornitura del singolo pasto (voce P1 del disciplinare di gara) dovrà essere addizionato alla quota degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 0,14.
3. Il prezzo effettivamente dovuto dall'Ente verrà calcolato in ragione dei pasti effettivamente prenotati e consegnati. Le variazioni in diminuzione, da qualunque motivo determinate e di qualunque entità esse siano, comprese quelle che superino la metà del numero presunto dei pasti riportato nel precedente articolo 4, comma 7, non danno titolo al fornitore per richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che restano quelle indicate nel contratto, incluso il prezzo unitario del pasto procapite, che viene applicato al numero degli utenti effettivi fruitori, tempo per tempo, del servizio.
4. Il corrispettivo pattuito per ogni fornitura sarà fisso ed invariabile fino al termine di validità del contratto e, in tal periodo, non è ammessa alcuna revisione prezzi.
5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Ente.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

- 1 Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture; a tal fine il Fornitore dovrà fatturare, all'inizio di ogni mese, i pasti e gli eventuali cestini espressamente prenotati e consegnati alle scuole nel mese precedente, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del responsabile del procedimento nominato dal Rettore del Convitto.
- 2 L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 30 giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente indicato dal Fornitore al Convitto.
- 3 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 4 In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi esigibili, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora misurati al tasso vigente.
- 5 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
- 6 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e spedita all'Ente.
- 7 Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990;

- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti all'art. 6 del presente Contratto per la presentazione del Fornitore presso l'Ente al fine di redigere l'Atto di Regolamentazione del Servizio, ovvero in caso di ritardo, nell'attivazione del servizio rispetto ai tempi indicati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 250,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.
2. Per ogni giorno di mancata erogazione del servizio presso ciascuna sede indicata nell'Atto di Regolamentazione del Servizio anche se imputabile all'interruzione della produzione presso i Centri di Produzione per causa di forza maggiore ovvero all'impossibilità di erogare il servizio a causa di sciopero del personale, il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere una penale pari al corrispettivo che lo stesso avrebbe dovuto ricevere, calcolato sulla media giornaliera dei pasti erogati nel mese precedente (o frazione di questo qualora non sia trascorso un mese dall'inizio della prestazione), maggiorato del 20%. In ogni caso tale penale non potrà essere inferiore a 250,00 Euro. Resta inteso che per mancata erogazione del servizio si intende anche un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto agli orari convenuti per la consegna e/o distribuzione dei pasti indicati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.
3. In caso di anticipo o di ritardo nella consegna dei pasti superiore ai quindici minuti ma inferiori ai trenta minuti, rispetto agli orari convenuti per la consegna e/o distribuzione dei pasti indicati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 30% del valore dei pasti consegnati in ritardo. In ogni caso tale penale non potrà essere inferiore a 100,00 Euro.
4. In caso di ritardo nella consegna e/o nella distribuzione dei pasti superiore ai trenta minuti ma inferiore ai sessanta minuti, rispetto agli orari indicati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% del valore dei pasti consegnati in ritardo. In ogni caso tale penale non potrà essere inferiore a 150,00 Euro.
5. In caso di variazione, non concordata con l'Ente, del menù previsto nella tabella dietetica approvata dal Convitto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a 5,00 Euro per ogni pasto non conforme.
6. In caso di mancato rispetto delle grammature indicate nella medesima tabella dietetica, il Fornitore

sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a 2,00 Euro per ogni pasto di grammatura non conforme.

7. In caso di mancata esecuzione nel corso dell'anno da parte degli Organismi di Ispezione/certificazione nominati dal Fornitore, del numero e della tipologia di attività previste nell'Offerta Tecnica, per il numero di volte indicato nella stessa Offerta, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 500,00 per ogni attività di controllo non eseguita.
8. Nei casi in cui, a seguito dei controlli eseguiti dall'Ente a norma dei paragrafi 12.2 e seguenti del Capitolato ovvero a seguito dei controlli eseguiti dagli Organismi di Ispezione/Certificazione incaricati dal Fornitore, venga riscontrata la medesima carenza per più di due volte consecutive, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 500,00.
9. In caso di mancato rispetto delle modalità di confezionamento, di trasporto e di consegna dei pasti meglio descritte nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico al quale si fa espresso rinvio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari ad Euro 2,00 a pasto.
10. In caso di rilevazione di temperature dei cibi diverse da quelle previste nelle Tabelle 1A ed 1B riportate al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, al quale si fa espresso rinvio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 2,50 Euro a pasto.
11. In caso di ritardo nella redazione del PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE rispetto al termine indicato nel paragrafo 9.1. del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a 25,00 - Euro per ogni giorno di ritardo. Per ogni mancata attuazione del piano predetto, come meglio descritto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico ed alle tabelle n. 2A e 2B alle quali si fa espresso rinvio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 20,00 Euro.
12. In caso di mancata e/o errata manutenzione e/o non diligente utilizzo delle attrezzature e di tutti gli altri beni consegnati dall'Ente al Fornitore come descritti nel verbale di consegna, l'Ente, previa diffida scritta ad adempiere entro venti giorni liberi e consecutivi, provvederà alla attività necessaria per la manutenzione addebitando allo stesso Fornitore un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 30%.
13. In caso di ogni altro inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore non compreso o non riconducibile alle ipotesi dei precedenti commi, l'Amministrazione contraente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato, a giudizio dell'Ente, in relazione alla gravità degli inadempimenti. A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve):	Euro 100,00
2° livello (inadempienza media):	Euro 250,00
3° livello (inadempienza grave):	Euro 500,00
4° livello (inadempienza molto grave):	Euro 1500,00
14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo, decorrente dalla stessa contestazione, di:

Per il concorrente (timbro e firma).....

- giorni 3 (tre), per l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11;
- giorni 8 (otto), per l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 8, 9, 12 e 14.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell'Ente, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

15. L'Ente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
17. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
18. In caso di inadempimento del Fornitore, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. Contestualmente alla stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi contrattuali, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore dell'Ente per un importo pari a _____, mediante la stipula della polizza fideiussoria n. _____ rilasciata il _____ dalla agenzia di _____ della impresa assicurativa / Bancaria / Intermediaria finanziaria _____.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto e dei suoi allegati.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Ente a far data dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio, se anteriore.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Fornitore si obbliga,

quindi, a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

6. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Ente.
7. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
8. Il Convitto committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
9. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le cauzioni non siano prestate con le modalità sopra stabilite, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente stesso.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Per il concorrente (timbro e firma).....

Articolo 19

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, con il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati, con l'Offerta Tecnica e quella Economica, nonché con l'Atto di Regolamentazione del Servizio, l'Ente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R del Rettore del Convitto, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 7 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Contratto si intenderà risolto. L'Ente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Ente di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.
2. Oltre che nell'ipotesi di reiterato inadempimento manifestatosi nelle forme di cui al precedente comma, l'Amministrazione Contraente, con raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del Fornitore, a firma del dirigente competente, può dichiarare di avere per risolto il rapporto di servizio, secondo le modalità di cui al comma precedente, per effetto della contestazione di un solo episodio di inadempimento, se l'inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa alla tutela della salute degli utenti del servizio, dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché all'efficienza ed efficacia e soddisfazione dello stesso, ed è tale da menomare la fiducia dell'Amministrazione stessa nell'esattezza e tempestività dell'adempimento per il restante periodo di durata del servizio. Resta anche in tal caso salva l'azione dell'Amministrazione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno determinato la risoluzione ai sensi dei commi precedenti.
3. In ogni caso, si conviene che il Contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall'Ente, oltre che nei casi previsti negli articoli 10 (*Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro*) 14 (*Fatturazione e pagamenti*), 15 (*Trasparenza*), 17 (*Cauzione e garanzie*), 18 (*Riservatezza*), 21 (*Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa*), 23 (*Divieto di cessione del contratto*), 24 (*Brevetti industriali e diritti d'autore*), anche per i seguenti motivi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
 - c) in caso di sub appalto totale o parziale oltre i limiti previsti nel presente contratto;
 - d) qualora si verificasse anche un solo episodio di tossinfezione alimentare, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
 - e) nel caso in cui il Fornitore non conservi il possesso continuativo della certificazione di qualità per tutta la durata dell'appalto;
 - f) nel caso di violazione della normativa in materia di regolarità contributiva;
 - g) nel caso di violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 20

Recesso

1. L'Ente ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non consentano la prosecuzione in tutto o in parte del servizio;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario del Fornitore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - (ii) il caso in cui il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché richiesti per la stipula del Contratto medesimo;
 - (iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o per frodi alimentari ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - (iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
2. Il Fornitore dovrà, comunque, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Ente, provocare danno alle stesse.
3. In caso di recesso dell'Ente, il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso e/o dell'Ente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Pertanto, il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, all'Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

2. A fronte degli obblighi di cui al precedente comma, il Fornitore dichiara di aver stipulato:

2.1 una polizza assicurativa, a beneficio dell'Ente e dei terzi e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Ente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Ente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da intossicazione tossinfezione alimentare, inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. I massimali della polizza assicurativa di cui sopra sono i seguenti: RCT: Euro 5.000.000 per sinistro e per anno, Euro 500.000 per persona per sinistro. Entro il limite dei predetti massimali, la polizza assicurativa opererà anche qualora l'evento dannoso o il sinistro venga reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto.

La polizza prevede inoltre la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. In particolare, con riguardo ai predetti art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dal Fornitore saranno opponibili all'Ente.

La copertura potrà prevedere franchigie purché non opponibili alla controparte.

Inoltre la polizza dovrà prevedere la copertura espressa dei seguenti danni:

- qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla privacy, compresi falsi in giudizio, rivelazioni pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili;
- errori, negligenze e/o omissioni, manifestatesi dopo la data di consegna da parte dell'Ente, nelle prestazioni che il Fornitore è obbligato contrattualmente ad eseguire e che abbiano causato richieste di risarcimento;
- divulgazioni di notizie ed informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà dei dipendenti del Fornitore e/o delle Società delle quali il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività che abbiano causato richieste di risarcimento;

- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizioni che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- responsabilità civile per danni a cose di terzi da incendio di cose del Fornitore stesso o da lui detenute. Nel caso però esista per i medesimi enti altra copertura assicurativa la garanzia prestata con la presente polizza varrà in secondo rischio - senza possibilità di rivalsa.

Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell'Ente e delle Istituzioni scolastiche servite dalla refezione, nonché prevedere il risarcimento dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose situate nei luoghi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

2.2 una polizza assicurativa che preveda la copertura degli infortuni derivanti al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione del servizio, con un massimale di Euro 400.000,00 per persona per anno in caso di morte ed Euro 400.000,00 per persona per anno in caso di invalidità permanente.

La copertura potrà prevedere franchigie purché non opponibili alla controparte.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Ente e, pertanto, l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo darà diritto allo stesso di risolvere di diritto il presente Contratto, come pure, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22

Subappalto

1. E' fatto divieto di subappaltare l'attività di preparazione e produzione pasti. Sono subappaltabili tutte le altre attività e servizi relativi e/o connessi all'espletamento dell'appalto.
2. Resta inteso che qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi e nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione committente,

alle istituzioni scolastiche o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Documento Unico Regolarità Contributiva che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal Committente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
16. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, il Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito.

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Ente.
3. Nell'ipotesi d'azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Ente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 26

Clausola compromissoria - esclusione

Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente capitolato, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.

Articolo 27

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Ente in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

Articolo 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. 196/2003.
3. Il Convitto Nazionale "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet <http://www.convittorc.it>.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. L'Ente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso l'Ente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Ente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

Articolo 29

Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Convitto ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Convitto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il rapporto contrattuale oggetto della presente convezione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che il Convitto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, 2° periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, la predetta clausola dovrà essere conforme alla seguente:

"Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Convitto Nazionale T. Campanella di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Convitto Nazionale T. Campanella di Reggio Calabria".

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Convitto e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Convitto e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

Il Convitto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, l'apposita clausola di cui al precedente 6° comma.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Convitto, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Convitto si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 30

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto e/o degli Allegati da parte dell'Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Le modalità operative e attuative del presente Contratto verranno disciplinate nell'Atto di Regolamentazione del Servizio. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Reggio Calabria, li ____ ____ _____.

IL CONVITTO "T. CAMPANELLA" DI

REGGIO CALABRIA

Il Rettore

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

ALLEGATI

ALLEGATO A	:	BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI
ALLEGATO B	:	OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE
ALLEGATO C	:	OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE
ALLEGATO D	:	CAUZIONE

Indice

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4
ARTICOLO 4 OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 5 DURATA	6
ARTICOLO 6 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE.....	6
ARTICOLO 7 RESPONSABILE DEI SERVIZI	7
ARTICOLO 8 ARTICOLAZIONE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO	7
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	8
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	9
ARTICOLO 11 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RUOLO DELL'ENTE CAPOFILA	10
ARTICOLO 12 OBBLIGHI DI VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	10
ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI.....	10
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ARTICOLO 15 TRASPARENZA	12
ARTICOLO 16 PENALI.....	13
ARTICOLO 17 CAUZIONE DEFINITIVA	15
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA	16
ARTICOLO 19 RISOLUZIONE	17
ARTICOLO 20 RECESSO	18
ARTICOLO 21 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	18
ARTICOLO 22 SUBAPPALTO	20
ARTICOLO 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO	22
ARTICOLO 24 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	23
ARTICOLO 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	23
ARTICOLO 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESCLUSIONE.....	23
ARTICOLO 27 FORO COMPETENTE	23

ARTICOLO 28 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	23
ARTICOLO 29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
ARTICOLO 30 CLAUSOLA FINALE.....	26
ALLEGATI	27
INDICE.....	28